

COMUNE DI POZZALLO

Provincia di Ragusa

**DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
N. 130 del 28-06-2024**

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per la tutela dall'Inquinamento Acustico

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventotto del mese di giugno, alle ore 11:15, nella Sede Municipale di Pozzallo, in seguito a regolare convocazione si è riunita la Giunta Municipale, con l'intervento dei Signori:

		<i>Presente/Assente</i>
Ammatuna Roberto	Sindaco	<i>Presente</i>
Monte Raffaele	Vice Sindaco	<i>Presente</i>
Zacco Giovanni	Assessore	<i>Presente</i>
Morana Stella	Assessore	<i>Assente</i>
Azzarelli Alessandra	Assessore	<i>Presente on line</i>
Scolaro Kimberly	Assessore	<i>Assente</i>

con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Dott. Bottaro Luigi.

Assume la presidenza il Sig. Sindaco, Roberto Ammatuna, che invita la Giunta Municipale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto, n.135 del 27.06.2024, sottoposta dal Responsabile del Settore, Arch caia Vincenzo, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione è stato espresso il solo parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000 e che la proposta non necessita degli altri pareri di legge;

Visto il "Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità telematica", approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n.220 del 07.11.2023;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella proposta deliberativa.



COMUNE DI POZZALLO

COMUNE DI POZZALLO

Provincia di Ragusa

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
N. 135 del 27-06-2024**

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per la tutela dall'Inquinamento Acustico

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore in merito alla Regolarita' Tecnica: *F. A. V. E. V. O. L. O.*

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6, comma 2, e dall'art. 7 del Codice di comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Pozzallo, li 27.06.2024



[Signature]
Il Responsabile del Settore

La proposta infra riportata si compone di n. *10* pagine, incluso il presente prospetto, siglate dal Responsabile del Settore.

Il Responsabile del Procedimento

Visto
L'assessore al ramo

La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. *130* del *28-06-2024*

[Signature]
Il Segretario Comunale

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

Premesso:

- € che in materia di lotta all'inquinamento acustico l'Unione Europea ha da tempo adottato una politica comune nell'ambito delle tematiche per la tutela della salute e dell'ambiente finalizzata alla protezione dall'inquinamento acustico;
- € che tali politiche individuano nella pianificazione acustica lo strumento per gestire i problemi di inquinamento acustico e i relativi effetti nonché la relativa riduzione;
- € che il controllo dell'inquinamento si attua tramite l'attività di programmazione svolta dalla pianificazione territoriale, l'attenuazione del rumore mediante tecniche di insonorizzazione e il controllo dell'emissione acustica delle sorgenti;
- € che la Direttiva Europea è stata recepita nel nostro paese dal D. Lgs n. 194/ 2005 che fissa nuovi indicatori acustici e metodi di calcolo e dalla L. R. n.447/1995 legge quadro sull'inquinamento acustico che prevede anche le competenze delle Regioni per l'emanazioni di normative con i criteri di riferimento per i Comuni per la classificazione del proprio territorio, approvando un regolamento di classificazione acustica.

Ritenuto indispensabile pertanto dotarsi di uno strumento e di assicurare, attraverso una corretta programmazione dell'uso del territorio, un adeguata pianificazione che salvaguardi la salute della popolazione e la qualità della vita;

Visto l'allegato regolamento per la tutela dell'inquinamento predisposto dal Comune di Ragusa che disciplina le competenze comunali in materie di inquinamento ai sensi della predetta L. R. 447/95 e succ. mm. ii. e secondo i criteri riportati nel D.A. 11/09/07 dell'Assessore Territorio e Ambiente.

Visto la legge quadro sull'inquinamento del 26 ottobre 1995 n.447;

Vista la normativa vigente in materia;

Visto l'O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D. L.vo n. 267/2000

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di approvare, quale atto di indirizzo per l'invio al Consiglio Comunale, l'allegato regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico;
3. Di demandare al Settore VII Tecnico l'espletamento delle procedure consequenziali per il successivo invio della proposta al Consiglio Comunale;
4. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Responsabile del Settore

E.O. Arch. Vincenzo Ciana



REGOLAMENTO PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

PRINCIPI GENERALI.....	3
Definizioni.....	3
MODALITÀ ED ADEMPIMENTI AL FINE DEL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE E AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ NONCHÉ DELLA REDAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI.....	5
Documentazione da produrre ai fini del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico.....	5
Valutazione Previsionale e Relazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici.....	6
Modalità di presentazione della documentazione e controllo.....	8
Semplificazione delle procedure amministrative.....	8
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI.....	8
Utilizzo di apparecchi ed impianti musicali in esercizi pubblici e circoli privati e discoteche. Semplificazione documentazione impatto acustico.....	9
Requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo come da DPCM 215/99.....	10
Rumore prodotto da impianti tecnologici interni agli edifici.....	10
Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade, raccolta rifiuti, aree mercatali.....	10
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE.....	11
Le attività rumorose temporanee - definizioni.....	11
Luoghi sia al chiuso che all'aperto nei quali viene svolta Attività di intrattenimento e spettacolo.....	12
Individuazione aree comunali e/o private per attività di spettacolo viaggiante.....	12
Piccoli Spettacoli e.trattenimenti nei pubblici esercizi.....	12
Autorizzazioni in deroga per le manifestazioni temporanee.....	14
Autorizzazioni in deroga per cantieri edili.....	14
Limiti di immissione sonora e orari per deroghe cantieri temporanei.....	15
Emergenze.....	15
Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose con carattere di temporaneità.....	15
CONTROLLI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI.....	16
Controlli, sanzioni e provvedimenti restrittivi.....	16
Poteri del Sindaco.....	17
Poteri dei Dirigenti.....	17
Entrata in vigore.....	17
Abrogazione e validità.....	17
MODULISTICA.....	17

PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. 447/95 e ss.mm.ii., e secondo i criteri riportati nel Decreto 11/09/07 dell'Assessore Territorio ed Ambiente.

Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento le fonti di rumore come le attività ed i comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, quali ad esempio schiamazzi, strepiti di animali o immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, non ripetibili, imprevedibili ecc., ferme restando, in tali casi, le disposizioni di cui all'art. 659 del Codice Penale e/o art. 844 del Codice Civile.

Sono, inoltre, escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento le sorgenti sonore che producono effetti esclusivamente all'interno di locali adibiti ad attività industriali od artigianali, senza diffusione di rumore all'esterno, per le quali resta ferma la disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008.

Definizioni

Si definiscono:

- a) *inquinamento acustico*: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- b) *ambiente abitativo*: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195 e s.m.i., salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- c) *ricettore*: qualsiasi individuo o struttura che subisce gli effetti del rumore nell'ambiente circostante.
- d) *attività rumorosa a carattere temporaneo*: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;
- e) *classificazione o zonizzazione acustica*: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; a ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;
- f) *impatto acustico*: procedura con la quale si valutano gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;
- g) *sorgenti sonore fisse*:
- h) gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore;
- i) le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole;
- j) i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci;
- k) le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
- l) g) *sorgenti sonore mobili*: tutte quelle non comprese tra quelle fisse.

- m) *g-bis) sorgente sonora specifica*: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale, come definito dal decreto di cui all'art. 3, comma 1, lettera c);
- n) *valori limite di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- o) *valori limite di immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- p) *valore di attenzione*: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'art. 9.
- q) *valori di qualità*: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.
- r) *valore limite di immissione specifico*: valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.

Livello di rumore ambientale (LA): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto da tutte le sorgenti di rumore presenti in un dato luogo e durante un determinato tempo.

Livello di rumore residuo (LR): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

Livello differenziale di rumore (LD): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A», che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante.

In attesa che il Comune di provveda agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano, ai sensi dell'art.8 del DPCM 14 novembre 1997 (norme transitorie), i limiti di accettabilità di cui all'art. 6, comma 1, del DPCM 1° marzo 1991, ossia la classificazione in quattro classi definite "brevi manu" attraverso il PRG comunale.

Tabella A

Classi Acustiche	Limite diurno Leq(A)	Limite notturno Leq(A)
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A* (d.m. n. 1444/68)	65	55
Zona B* (d.m. n. 1444/68)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

* Zone di cui all'art. 2 del D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444

A = Agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, di pregio ambientale.

B = Aree totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A

Valori limite differenziali da rispettare.

- I valori limite differenziali di immissione, tabella B, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi.
- Tali valori non si applicano nelle zone esclusivamente industriali della tabella A allegata al presente

regolamento.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore e' da ritenersi trascurabile:

- a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Tabella A

Livelli	Notturno (22:00-06:00)		Diurno (06:00-22:00)	
	Finestre aperte	Finestre chiuse	Finestre aperte	Finestre Chiuse
Ambientale	>40	>25	>50	>35
Differenziale	3 dB		5 dB	

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.

Le rilevazioni devono invece essere eseguite da un TCA iscritto all'elenco ENTECA.

MODALITÀ ED ADEMPIMENTI AL FINE DEL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE E AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ NONCHÉ DELLA REDAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI

Documentazione da produrre ai fini del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico

L'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e il rilascio di permessi di costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili sono subordinati, alla presentazione dei seguenti documenti:

- a) Relazione previsionale di Impatto acustico;
- b) Valutazione previsionale di Clima acustico;
- c) Valutazione previsionale e Relazione conclusiva di rispetto dei Requisiti acustici passivi degli edifici.

L'ufficio comunale competente per la valutazione della documentazione acustica di cui ai punti a), b), c) del precedente comma è il Settore Ambiente.

La suddetta documentazione dovrà essere redatta da un tecnico competente in Acustica, iscritto all'elenco regionale, di cui all'art. 2 comma 6 della Legge 447/95, che descriverà eventuali scelte procedurali e le ipotesi progettuali. L'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti ed integrazioni per casi di particolare criticità e complessità.

La documentazione previsionale di Impatto acustico deve fornire, in maniera esaustiva, tutti gli elementi necessari per una previsione degli effetti acustici che possono derivare dalla realizzazione di un progetto.

A tal fine, i soggetti titolari di progetti o di proposte di interventi dovranno presentare apposita Documentazione Previsionale di Impatto Acustico, che costituirà parte integrante delle istanze di concessione e/o autorizzazione per la realizzazione delle opere sotto elencate:

- Aeronporti, avio superfici, eliporti

- Strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al Decreto legislativo n.285 del 30/4/1992, e successive modifiche e/o integrazioni.
- Discoteche,
- Circoli privati, pubblici esercizi, ove sono installati macchine o impianti rumorosi.
- Impianti sportivi e ricreativi.
- Ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaie.

La Relazione Previsionale di Impatto Acustico, dove questa sia prescritta o l'apposita documentazione sostitutiva quando prevista, è altresì richiesta in caso di qualunque altro atto abilitante all'esercizio delle attività produttive.

La Relazione previsionale di Impatto Acustico costituisce elemento essenziale per il rilascio dell'atto abilitante espresso e condizione indispensabile per l'efficacia della C.I.L.A. e della S.C.I.A.

L'assenza della stessa, dove questa sia prescritta, o di apposita documentazione sostitutiva quando prevista, è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Per gli edifici adibiti a civile abitazione "l'autocertificazione" asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione "acustica". (Decreto Legge 13 maggio 2011, n.70, art.5).

Per le attività commerciali, artigianali e di servizio che non utilizzano sorgenti sonore rumorose, la predetta relazione può essere sostituita da una dichiarazione di atto notorio, a firma del titolare o del legale rappresentante dell'esercizio, che elenchi i macchinari e/o gli strumenti utilizzati per lo svolgimento dell'attività e che attesti quindi che tali sorgenti rispettano i limiti previsti dalla normativa vigente di riferimento, ai sensi del DPR 19 ottobre 2011, n.227 art.4).

Qualora in fase di verifica i valori limite fissati (Tabella A) non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emanare i necessari provvedimenti di sospensione delle concessioni o autorizzazioni rilasciate.

È fatto obbligo di produrre una Valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti;

- Scuole ed asili di ogni ordine e grado.
- Ospedali,
- case di cura e di riposo.
- Parchi pubblici urbani ed extraurbani
- Nuovi insediamenti residenziali prossimi alle attività rumorose in elenco al comma 2 dell'art.8 L.447/95.

L'assenza della "**Valutazione Previsionale del Clima Acustico**" è causa di diniego dei permessi o autorizzazioni di cui sopra, per carenza di documentazione essenziale.

Valutazione Previsionale e Relazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici

Il quadro legislativo in Italia è composto dal DPCM 5/12/97 "*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*" con validità generale mentre, per gli appalti pubblici, dal DM 23/06/2022. "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*" (art.2 paragrafo 2.4.11 prestazioni e confort acustici)

Parametri acustici indicati nelle Legislazioni e nelle Norme Tecniche:

Con riferimento al predetto decreto (DPCM 5/12/97), i limiti sono riportati di seguito

TABELLA A - CLASSIFICAZIONI DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (art. 2)

Categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
Categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
Categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
Categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
Categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
Categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
Categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

TABELLA B: REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

$R'_w(*) \geq 50 \text{ dB}/50 \text{ dB}$	indice di valutazione del potere fonoisolante apparente, riguarda la capacità dell'elemento costruttivo di fermare la propagazione del rumore aereo;
$D_{2m,nT,w} \geq 40 \text{ dB}/42 \text{ dB}$	indice di valutazione dell'isolamento acustico standardizzato di facciata, riguarda l'involucro esterno dell'edificio, serramenti compresi, ed identifica la capacità di fermare il rumore aereo;
$L'_{n,w} \leq 63 \text{ dB}/55 \text{ dB}$	indice di valutazione del livello di rumore di calpestio dei solai normalizzato, riguarda i solai ed identifica la capacità di fermare i rumori impattivi;
$L_{A,Sm} \leq 35 \text{ dB(A)}/35 \text{ dB(A)}$	livello massimo di pressione sonora, ponderata A con costante di tempo slow, riguarda il rumore degli impianti a funzionamento discontinuo (ascensore, sciacquone, scarichi, etc.);
$L_{Acq} \leq 35 \text{ dB(A)}/35 \text{ dB(A)}$	livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A, riguarda gli impianti a funzionamento continuo (caldaie, condizionatori, ventilatori, etc.);

(NdS- il primo valore è riferito alla destinazione residenziale e il secondo valore a quella uffici)

Valori di $R'_w(*)$ riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

La *valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici* (Progetto acustico) costituisce la documentazione acustica preliminare relativa ad una struttura edilizia e ai suoi impianti ed è necessaria per assicurarsi che la progettazione tenga conto anche dei requisiti acustici degli edifici e del rispetto dei relativi valori limite, di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, detta documentazione deve essere redatta da tecnico competente in acustica ambientale come definito dall'art. 2, commi 6 e 7 della L. 447/95 o dal progettista edile, ancorché non abilitato come tecnico competente in acustica, secondo quanto indicato nel documento emanato dal Ministero dell'Ambiente il 28 maggio 1998.

Le misure in opera devono invece essere eseguite da un TCA iscritto all'elenco ENTECA.

La predisposizione della *Valutazione Previsionale di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici* è necessaria nell'ambito delle procedure edilizie e autorizzative relative ad immobili adibiti a residenza, uffici, attività ricettive, ospedali, cliniche, e case di cura, attività scolastiche a tutti i livelli, attività ricreative, culto, attività commerciali e pubblici esercizi.

Per il rilascio di permessi di costruire relativi a ristrutturazione edilizia, restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, la *Valutazione Previsionale di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici* deve essere presentata limitatamente agli aspetti correlati alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici o alla sostituzione di impianti esistenti.

In tale documentazione allegata alla richiesta di permesso di costruire, alla SCIA o alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), deve essere dichiarato il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici previsti dal D.P.C.M. 05/12/1997 ovvero dove previsto dal D.M. 23/06/2022.

La *Relazione Conclusiva di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici*, costituita dalla documentazione finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti, è una dichiarazione asseverata sulla base di collaudo acustico in opera, effettuato da un TCA inserito nell'ENTECA, o mediante autocertificazione sottoscritta dal direttore dei lavori.

Modalità di presentazione della documentazione e controllo

La documentazione acustica del presente Regolamento deve essere presentata al SUE, il quale trasmetterà copia al Settore Ambiente che rilascerà il parere di competenza.

La Relazione Conclusiva deve essere allegata alla relazione di conformità dell'opera ai fini del rilascio del certificato di abitabilità, sarà presentata al SUE al Settore Governo del Territorio-Servizio Edilizia Privata.

La mancata presentazione della documentazione sopra richiamata, del presente Regolamento è causa di diniego del Permesso di Costruire o atto equivalente, per carenza di documentazione fondamentale

Ai fini dell'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi la mancanza di tale documentazione deve essere adeguatamente motivata.

Qualora in fase di verifica, i valori limite indicati nel presente Regolamento, non risultassero rispettati, il Dirigente del Settore Ambiente ordinerà la messa a norma dell'opera o dell'attività a carico dei proprietari, fissando un termine per la regolarizzazione e, se necessario, anche la revoca delle concessioni o autorizzazioni rilasciate.

Il Dirigente del Settore Ambiente si riserva di esaminare la documentazione sopra richiamata, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio.

Il Dirigente del Settore Ambiente, a seguito di esposti o a campione, potrà effettuare controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordinerà la messa a norma dell'opera o dell'attività, a carico del proprietario, fissando un termine per la regolarizzazione.

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, secondo quanto previsto dall'art. 9 della L.447/95, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria totale o parziale di determinate attività. Tale facoltà non è valida nel caso di servizi pubblici essenziali (autostrade, ferrovie, aeroporti, ecc.).

Semplificazione delle procedure amministrative

Al fine di semplificare le procedure amministrative, entro 30 gg. dall'adozione del presente regolamento, i Dirigenti dei Settori coinvolti nelle procedure di rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, ecc., impartiscono, di comune accordo, disposizioni atte ad evitare agli utenti sia l'aggravio del procedimento per la presentazione della documentazione acustica, sia il prolungamento dei tempi autorizzativi.

La verifica del mancato rispetto dei requisiti acustici, a fronte di una dichiarazione di conformità dell'edificio redatta secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. n° 445/2000, può determinare una violazione penale, imputabile al tecnico competente in acustica, e/o al progettista, e/o al direttore lavori e/o al costruttore, secondo quanto previsto dall'art. 76 dello stesso D.P.R. n° 445/2000, dalle specifiche norme del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

Ai fini del presente regolamento si definisce attività rumorosa di carattere permanente, qualsiasi attività stabilmente insediata in un'area, che non abbia carattere di temporaneità, incluse le attività temporanee ma ripetitive che abbiano una durata superiore a 30 giorni per anno, di seguito elencate:

- a) attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);
- b) attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
- c) attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari);
- d) attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
- e) servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati;
- f) macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici, attività all'aperto di igiene del suolo e raccolta rifiuti;
- g) attività all'aperto di igiene del suolo e raccolta rifiuti.

Le suddette attività rumorose devono rispettare i valori limite riportati nelle Tabelle A e B del presente Regolamento.

Le attività, di sopra elencate, qualora rientrano tra i procedimenti AUA seguiranno l'iter previsto dal D.P.R. 13.03 2013, n. 59 "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale".

Sono escluse le attività di tipo domestico e condominiali.

Utilizzo di apparecchi ed impianti musicali in esercizi pubblici e circoli privati e discoteche.

Semplificazione documentazione impatto acustico

L'utilizzo di impianti di diffusione sonora o strumenti musicali è regolamentato dal Dpr 19 ottobre 2011, n. 227 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"*.

All'art. 4 è confermata l'obbligatorietà della relazione di impatto acustico prevista dall'art. 8 della L. 447/95.

Semplificazione della documentazione di impatto acustico

Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

1. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'art. 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

2. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.

Requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo come da DPCM 215/99

Per i luoghi di intrattenimento danzante o luoghi di pubblico spettacolo, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati dal D.P.C.M. 16.04.99 n. 215.

Resta fermo l'obbligo per le attività di intrattenimento e pubblico spettacolo di presentare istanza per il rilascio della licenza in materia di trattenimenti musicali e/o danzanti ed, in generale, di pubblico spettacolo al Questore di Ragusa.

Rumore prodotto da impianti tecnologici interni agli edifici

Gli impianti tecnologici fissi, interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza ed adibiti ad uso comune, quali: impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento, ascensori, impianti di sollevamento acqua, limitatamente al disturbo provocato all'interno degli edifici, non sono tenuti a rispettare i valori limite differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.97. In ogni caso tutti gli impianti tecnologici, a funzionamento sia continuo sia discontinuo di un edificio, indicati nella sottostante tabella, devono rispettare i valori limite fissati dal D.P.C.M. del 05.12.97 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici).

Valori limite per gli impianti tecnologici

Servizi a funzionamento discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria)	+35 db(A) L _{Amax} con costante di tempo slow
Servizi a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento)	+ 25 db(A) L _{Aeq}

Le misure del livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore viene generato. Nel caso in cui un impianto installato precedentemente all'entrata in vigore del suddetto decreto, superi i valori limite indicati nella precedente tabella, il proprietario dovrà adottare soluzioni tecniche atte ad ottenere il rispetto della norma.

Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade, raccolta rifiuti, aree mercatali

Le attività normate dal presente paragrafo non sono tenute al rispetto (e pertanto si intendono autorizzate in deroga) dei limiti assoluti e dei limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica. L'azienda che stipula il contratto di servizio per le attività di raccolta rifiuti e/o spazzamento strade è tenuta a comunicare le azioni di contenimento intraprese, predisponendo un piano di intervento con aggiornamento annuale da sottoporre alla valutazione della Giunta Comunale.

- 1) L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi private è consentito, nei giorni feriali;
- dalle ore 07:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 16:30;

- dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 nel periodo dal 1° Giugno al 30 Settembre.

- 2) L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, ecc..) e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento, in virtù della pubblica utilità nonché per il fatto che trattasi di attività manutentive temporanee, sia esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 6:00 alle ore 19:00 senza interruzioni e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
- 3) Nelle aree adibite a mercato, l'allestimento degli stand può avvenire a partire dalle ore 06:00, e l'area del mercato deve essere sgomberata entro le ore 15:00.
- 4) Lo spazzamento meccanico delle aree pubbliche è consentito dalle ore 7:00 alle ore 13:00. Nelle aree utilizzate per attività varie (mercati, concerti, eventi, ecc.), l'attività di spazzamento deve concludersi entro 4 ore dalla cessazione dell'attività. Le altre attività di igiene del suolo e spazzamento strade e di raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani non hanno limiti di orario.

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Le attività rumorose temporanee - definizioni

Manifestazione a carattere temporaneo in luogo pubblico o aperto al pubblico: i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, caratterizzati dall'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito; sono altresì da considerarsi manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico le attività di intrattenimento esercitate presso i pubblici esercizi, che impieghino sorgenti sonore e si esauriscano in un arco di tempo limitato, complessivamente considerato in 30 giorni, anche non continuativi, per un anno solare.

Cantiere stradale, edile ed assimilabile: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili e di ingegneria civile, quali lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono inoltre lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per i lavori edili o di ingegneria civile.

Arte di strada: si definisce qualsiasi forma d'arte che utilizzi spazi pubblici o aperti al pubblico e che sia caratterizzata da indipendenza, estemporaneità, assenza di ogni forma di contrattualizzazione, retribuzione o corrispettivo e che accetti come unica eventuale forma di contributo quello spontaneo e liberale del pubblico, cosiddetto "a cappello", o organizzato con il patrocinio della Amministrazione Comunale, rientrano in questa fenomenologia le attività di: acrobati, giocolieri, cantastorie, clowns, statue viventi, mimi, danzatori, musicisti.

Le attività temporanee si intendono autorizzate qualora rispettino i valori previsti dalla normativa vigente.

Nel caso di non rispetto della normativa vigente tali attività possono essere autorizzate in deroga ai limiti di rumorosità, previsti dal presente Regolamento, con le modalità di seguito indicate.

Le autorizzazioni in deroga vengono rilasciate ai sensi della L.447/95 e tenendo conto, inoltre, delle "Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni della Regione Sicilia" (Decreto 11/09/2007 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente).

Luoghi sia al chiuso che all'aperto nei quali viene svolta Attività di intrattenimento e spettacolo

Le manifestazioni, gli spettacoli e gli eventi, per i quali è previsto il superamento dei valori limite previsti nel presente Regolamento possono essere autorizzate in deroga al rispetto dei valori limite:

- dalle ore 09:00 e non oltre le ore 01:00 del giorno successivo.

In ogni sito*:

- possono essere concesse deroghe al superamento dei valori limite imposti dalla normativa vigente, per un massimo di 30 eventi complessivi nell'arco dell'anno solare, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro.
- Le deroghe non devono avere durata superiore a n. 2 giorni consecutivi o a n.8 giorni non consecutivi nell'arco di tempo di un mese.
- l'orario di svolgimento delle attività deve essere specificato nella richiesta.

Il valore limite massimo di immissione sonora, autorizzato in deroga, è il seguente:

dalle ore 09:00 e non oltre le ore 01:00 del giorno successivo	Laeq:75 dbA
--	-------------

Oltre le ore 01:00 ritornano in vigore i valori limite previsti dal DPCM 01/03/1991.

L'autorizzazione può essere rilasciata con una pausa compresa tra le ore 13:00 e le ore 17:00.

Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.

Questi limiti sono sempre misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Il parametro di misura e di riferimento è il livello di pressione sonora ponderato A, misurato conformemente a quanto prescritto dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". Il tempo di misura deve essere di almeno 15 minuti, e possono essere, anche, calcolati mediante simulazioni da modelli matematici. Per tutti i ricettori, si intende automaticamente derogato il criterio differenziale e non si applicano i fattori correttivi del rumore ambientale previsti dalla normativa.

**Si definisce "sito" l'area all'interno dei centri abitati (come definiti dal D.Lgs. n. 285/92 "Nuovo codice della strada" e ss.mm), nella quale la manifestazione sia tale da non combinarsi acusticamente con la presenza di altri eventi simili, con un aumento delle immissioni sonore. Per manifestazioni temporanee al di fuori dei centri abitati il sito corrisponde sempre all'area occupata dalla manifestazione.*

Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate su mezzi meccanici, marcia bande musicali, mezzi meccanici a supporto di gare sportive, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 22:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione in deroga.

Individuazione aree comunali e/o private per attività di spettacolo viaggiante

L'art. 9 della L. 337/1968 stabilisce che le attività di spettacolo viaggiante possono essere esercitate esclusivamente sulle aree destinate a tale scopo. L'Amministrazione Comunale individua con proprio atto di Giunta Comunale le aree ove è possibile installare strutture per le attività di spettacolo viaggiante. Le aree previste per queste tipologie di giostre si distinguono per attività permanenti (concesse per una durata fino a 3 anni) e temporanee.

Gli spettacoli viaggianti (Circhi, Giostre, Piccole attrazioni) potranno essere autorizzati in deroga ai limiti acustici previsti dalla zona acustica di appartenenza e dovranno rispettare, gli orari e i limiti acustici previsti all'art.19, nonché la durata concessa dall'Amministrazione Comunale.

La disciplina dell'esercizio delle attività, quali piccoli trattenimenti ed attività di svago complementari a quelle di somministrazione, è necessaria al fine di garantire il rispetto dell'ordine, della sicurezza e della quiete pubblica.

Il titolare dell'esercizio commerciale deve presentare la SCIA, presso il SUAP o ufficio analogo, per effettuare, nelle aree di tali esercizi, piccoli spettacoli e trattenimenti, liberalizzando l'esecuzione di ogni tipologia di trattenimento, quali juke box, musica dal vivo o da ascolto, Karaoke, piccoli spettacoli senza impianti scenici o palchi in pub, ristoranti, bar, alberghi, stabilimenti balneari, in ottemperanza all'art. 13 legge n. 35/2012. *

L'autorizzazione è concessa a condizione che gli spettacoli siano realizzati nel rispetto delle seguenti regole:

- Non si deve aumentare il prezzo della consumazione;
- Non si deve modificare la configurazione in modo tale da trasformarlo in un locale di pubblico spettacolo, ossia non devono essere spostati tavolini con sedie disposte a platea e/o piste da ballo, pedane, etc. ...;
- Lo spettacolo deve essere accessorio, complementare e secondario rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- l'ingresso del pubblico deve essere libero e gratuito, cioè non deve essere richiesto un pagamento di corrispettivo, anche occulte, quali biglietto di ingresso, sottoscrizione di abbonamenti, obbligo o sovrapprezzo nelle consumazioni;
- la durata deve essere di un solo giorno: l'evento può essere iniziato in qualsiasi orario della giornata, ma concludersi entro e non oltre la mezzanotte.

Tali esercizi devono presentare gli adempimenti di legge sull'impatto acustico, di cui all'art. 8, comma 2, l. 447/1995, e/o, in caso di locali con più di 100 avventori, il certificato di prevenzione incendi.

In caso di attività che superino i limiti acustici assoluti e /o differenziali, il titolare di tali attività può chiedere autorizzazione in deroga ai suddetti limiti ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. h) della Legge 447/95.

Potranno essere concesse deroghe ad ogni pubblico esercizio per un numero massimo di 2 al mese.

I limiti acustici consentiti sono quelli riportati al presente regolamento e l'attività di intrattenimento deve concludersi entro e non oltre la mezzanotte.

Per lo svolgimento delle attività di intrattenimento all'esterno del locale, in concessione su area pubblica e/o in area scoperta privata, il titolare dovrà rispettare le norme del regolamento comunale sui dehors.

Le autorizzazioni di cui al precedente comma possono essere concesse nella misura massima di n. 8 al mese nei mesi di luglio e agosto.

Le autorizzazioni in deroga potranno essere chieste in un numero massimo di 24 per anno per sito.

Nella medesima data non potranno essere concesse deroghe per locali distanti tra di loro in linea d'aria entro 100 metri.

Ai fini del presente articolo per sito si intende la singola via o piazza, in cui ricade il locale, su cui si chiede l'autorizzazione.

In caso di più istanze presentate che superano i limiti di cui sopra, il Comune autorizzerà le istanze pervenute al settore Ambiente dell'ente in ordine cronologico.

Le istanze dovranno pervenire nel rispetto della modulistica predisposta dall'ente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo del protocollo dell'ente.

I limiti acustici consentiti sono quelli dal presente regolamento. e l'attività di intrattenimento deve concludersi entro e non oltre la mezzanotte.

In caso in cui l'attività di intrattenimento musicale e/o danzante non sia occasionale, accessoria e complementare della ristorazione o somministrazione di alimenti e bevande, è necessaria la licenza di cui all'art. 69 TULPS e all'accertamento di cui all'art. 80 TULPS.

Gli spettacoli e/o trattenimenti musicali o danzanti allestiti occasionalmente o per determinate ricorrenze (festa di fine anno, carnevale e simili) sono esentati dalla licenza di cui all'art.69 e accertamento di cui all'art.80 del TULPS, sempre che rappresentino una attività occasionale, accessoria e complementare della ristorazione o somministrazione di alimenti e bevande.

Le autorizzazioni rilasciate sono sempre e in qualsiasi momento revocabili per abuso o per motivi di ordine pubblico e, in caso di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica; gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza possono ordinare la sospensione o la cessazione dell'intrattenimento e, se occorre, lo sgombero del locale.

I locali all'interno dei quali si svolge attività permanente di intrattenimento, in regola con le emissioni sonore, devono rispettare i seguenti limiti orari:

- dal 23 settembre al 20 giugno fino alle ore 01:00
- dal 21 giugno al 22 settembre fino alle ore 02:00.

Il Sindaco con apposita ordinanza può autorizzare orari diversi e per determinati periodi dell'anno.

*con esclusione dell'attività accessoria di trattenimenti danzanti

Autorizzazioni in deroga per le manifestazioni temporanee

Le autorizzazioni in deroga sono rilasciate dal Sindaco e/o suo delegato previa istruttoria del Settore Ecologia e Ambiente, ove è conservato un registro delle deroghe per ogni zona del territorio comunale.

Le autorizzazioni in deroga di tipo semplificato sono rilasciate, previa presentazione della domanda, con orario dalle ore 09:00 e non oltre le ore 01:00 del giorno successivo in tutti i giorni della settimana e che abbiano una durata complessiva inferiore a 30 giorni, nell'arco di tempo di un anno.

Autorizzazioni in deroga per cantieri edili

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 447/1995, lo svolgimento delle attività rumorose relative ai cantieri mobili temporanei può essere svolta in deroga al rispetto dei limiti prescritti dal presente regolamento; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

Le attività di cantiere di qualsiasi durata per le quali sia previsto il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore non necessitano di alcuna specifica autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione in deroga i cantieri di durata non superiore a 5 giorni lavorativi, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 19.00 e le cui immissioni sonore in facciata ai ricettori esposti non superino il limite di 75 dB(A), inteso come livello equivalente medio misurato sul periodo temporale più disturbante di 2 ore secondo le modalità descritte nell'Allegato B del DM 16 marzo 1998.

Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire, al Dirigente del Settore Ambiente almeno 7 giorni prima della data di inizio delle lavorazioni rumorose. Entro gli stessi termini, copia in carta semplice della domanda, completa di tutti i suoi allegati, dovrà essere inviata per conoscenza al Settore Ambiente a cura del richiedente.

Le domande di autorizzazione in deroga devono essere redatte su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio competente e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta; il Dirigente del Settore Ambiente potrà richiedere ad integrazione della pratica la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista dal sopra citato Allegato.

Limiti di immissione sonora e orari per deroghe cantieri temporanei

I limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in deroga per le attività di cantiere di cui al presente regolamento, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nell'Allegato B del D.M. 16 marzo 1998, sono indicati in funzione della fascia oraria nel seguente schema:

giorni feriali:

- $L_{aeq} = 75 \text{ dB(A)}$ 8:00-12:00 e 13:00-17:00;

non si applicano i limiti differenziali.

giorni prefestivi:

- $L_{aeq} = 75 \text{ dB(A)}$ 8:00-12:00;

non si applicano i limiti differenziali.

Nei confronti di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), i limiti di cui sopra sono ridotti di 5 dB(A). Nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna sono imposte le specifiche limitazioni al limite differenziale di immissione.

L'amministrazione può autorizzare lo svolgimento di attività di cantiere con limiti ed orari differenti da quelli indicati al comma precedente, a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti (anche organizzativi) tecnicamente ed economicamente fattibili per minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita esposti. Per la verifica di tale condizione l'amministrazione può avvalersi del supporto dell'A.R.P.A. e/o di personale interno e/o esterno qualificato.

L'amministrazione può prescrivere nell'atto di autorizzazione che in occasione di determinate lavorazioni rumorose sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti e di fare pervenire all'amministratore la relativa attestazione; tale attestazione deve sempre essere prodotta nel caso di lavorazioni in orario notturno, che si protraggano oltre due notti consecutive, entro 3 giorni lavorativi dall'inizio delle stesse.

Le autorizzazioni in deroga sono rilasciate, previa istruttoria tecnico-amministrativa entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta, dal Dirigente del Settore V Ecologia e Ambiente

Emergenze

I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) e per il pronto intervento sul suolo pubblico, non sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza, e pertanto si intendono autorizzate in deroga senza alcuna presentazione di domanda; sono considerati alla stessa stregua, i lavori di somma urgenza da effettuarsi anche all'interno di immobili pubblici e privati, da imputarsi a straordinaria o ordinaria manutenzione, non differibile nel tempo e che possa creare nocumento o pericolo immediato a cose e persone e che abbia carattere di brevità temporale, nell'esecuzione delle opere.

Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose con carattere di temporaneità

Ferme restando le disposizioni di cui al D.lgs. 4 settembre 2002 n. 262 "Attuazione della direttiva 200/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", si citano ai soli fini esemplificativi; ~

Macchine da giardino: l'impiego di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nel rispetto degli orari previsti dal presente regolamento. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle zone circostanti ai livelli più bassi consentiti dalla tecnica corrente.

Altoparlanti mobili: l'impiego di altoparlanti installati su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali nel rispetto degli orari di cui all'ordinanza Comunale di riferimento.

Cannoncini spaventapasseri: l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" per la dispersione dei volatili nei terreni coltivati è consentito a distanza superiore a 200 metri dalle abitazioni residenziali ed è comunque vietato durante il periodo notturno.

Allarmi antifurto: i sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti primi; nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

CONTROLLI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Controlli, sanzioni e provvedimenti restrittivi

Le attività di controllo circa il rispetto della normativa vigente in materia di rumore e del presente regolamento sono di competenza del Settore Ambiente che può avvalersi degli ispettori e funzionari del Corpo di Polizia Municipale, nonché dei tecnici dell'ARPA, o da un Tecnico Competente in Acustica, inserito nell'Elenco Nazionale Tecnici Competenti in Acustica, individuato dall'Amm.ne Comunale.

Sanzioni previste e di seguito riportate:

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 9 della L. 447/95, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.000,00 a € 20.000,00.
2. chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'art. 2, comma 1, fissati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 10.000,00.
3. chi non ottempera a provvedimenti motivati da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/195 sarà sottoposto ad una sanzione pari a € 2.000,00.
4. chi, svolgendo attività rumorose temporanee, senza autorizzazione in deroga, superi i valori limite previsti specificatamente per questi siti sarà sottoposto ad una sanzione pari a € 2.000,00.
5. chiunque, svolgendo un'attività rumorosa, non rispetta le prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga (durata, orari, ecc..) sarà sottoposto ad una sanzione pari a € 500,00 per la violazione dell'orario e, nel caso in cui l'attività rumorosa venga protratta oltre la data autorizzata, ad € 2.000,00 per le manifestazioni e, ad € 500,00 al giorno per il cantiere edile.

Nel caso in cui le autorità competenti demandate al controllo, tramite apposite misurazioni, verifichino il mancato rispetto dei valori limite previsti o dei valori limite stabiliti con le autorizzazioni in deroga, oltre a comunicare le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, il titolare dell'attività sanzionata deve contestualmente ritenersi diffidato dal proseguire l'attività stessa. Il tempo previsto per ottemperare alla diffida è previsto in 15 (quindici) giorni lavorativi. Il titolare dell'attività sanzionata, a seguito dell'immediata diffida, dovrà dimostrare al Settore Ambiente di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto dei valori limite.

Qualora, a seguito della diffida di cui al comma precedente, la violazione venga reiterata e accertata entro i successivi 12 mesi e l'attività continui a superare i valori limiti di immissione o dei limiti concessi in deroga, sarà emessa ordinanza sindacale di sospensione dell'attività commerciale per 5 giorni consecutivi.

Nel caso di ulteriore reiterazione o accertamenti successivi sarà emessa attività di sospensione, per un periodo di 30 giorni consecutivi.

Poteri del Sindaco

Come espressamente previsto dall'art. 9 della legge n. 447/1995, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Sono fatti salvi i poteri del Sindaco di stabilire gli orari delle attività rumorose o scomode con proprio provvedimento, qualora le circostanze o altri fatti ne determinino la necessità. Rientrano altresì nelle competenze del Sindaco tutti gli atti ed i provvedimenti emanati in esecuzione/applicazione del presente regolamento che riguardano la generalità dei cittadini.

Per l'effettuazione di indagini fonometriche conoscitive e/o di controllo il Sindaco può altresì avvalersi di professionisti abilitati (Tecnici Competenti in Acustica).

L'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000 dispone che il Sindaco coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.

Poteri dei Dirigenti

Come espressamente previsto dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, spetta ai Dirigenti comunali l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi in esecuzione/applicazione del presente regolamento che riguardano specifiche situazioni, mirate alla corretta esecuzione delle prescrizioni di cui al presente regolamento.

Per l'effettuazione di indagini fonometriche conoscitive e/o di controllo il competente Dirigente del Settore Ambiente, può altresì avvalersi di professionisti abilitati (Tecnici Competenti in Acustica).

Entrata in vigore

Il presente Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, dopo l'approvazione da parte del Consiglio comunale, verrà pubblicato per 30 giorni all'Albo Pretorio della Comune di ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Abrogazione e validità

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le norme contenute negli atti, provvedimenti e ordinanze disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

MODULISTICA


Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to Ammannato Roberto

L'Assessore Anziano

F.to Zacco Giovanni




II VICE SEGRETARIO
COMUNALE

F.to Bottaro Luigi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.pozzallo.rg.it.

Pozzallo, li 28.06.2024



II VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Bottaro Luigi

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, su conforme dichiarazione del Responsabile della tenuta dell'Albo, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Pozzallo, senza opposizioni e reclami, dal **28.06.2024** al **13.07.2024**.

Pozzallo, li

Il Responsabile

II SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.
- E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.



Pozzallo, li 28-06-2024

II VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Bottaro Luigi
